

- BOIC825003 - A2DE56D - ALBO PRETORIO - 0000362 - 30/08/2022 - A1 – ALTRO - E
Oggetto: PERSONALE ATA Supplenze Ata; se già si lavora, nessuna convocazione per altro incarico in diverso profilo
- **Data ricezione email:** 29/08/2022 20:42
- **Mittenti:** UIL Scuola Bologna - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it, UIL SCUOLA - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it, SINDACATO UIL - Gest. doc. - Email: bologna@uilscuola.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':**
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** UIL Scuola Bologna <bologna@uilscuola.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale? Far firmare a Firmato da File firmato File segnato		
logo UIL Bologna.png	SI	NO	NO
immagine bozza mail.jpg	SI	NO	NO
Supplenze-ATA-1-1.pdf	SI	NO	NO

Testo email

[CLICCA QUI PER I CONTATTI](#)

D'Aprile: una circolare non può inserire principi di natura regolamentare. Uil Scuola: urgente una risposta dal Ministero. Per poter scegliere il profilo sul quale operare, deve esserci una decisione basata sulle competenze individuali, non sul ricatto economico.

Il Ministero dell'Istruzione, per le supplenze del personale Ata, ha emanato una circolare che ripete sostanzialmente le regole già previste negli anni precedenti, con una novità non condivisa con i sindacati in sede di informativa:

“L'accettazione di una proposta di supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio”.

>>> Cosa comporta? In pratica, un collaboratore scolastico con supplenza al 30 giugno, destinatario di altra proposta contrattuale per diverso profilo (es. assistente amministrativo), non potrà più essere convocato, o qualora lo fosse, non potrà accettare l'incarico.

Una misura inappropriata – osserva Giuseppe d'Aprile, Segretario generale della UIL Scuola – per due ragioni: in primo luogo perché una circolare non può inserire principi di natura regolamentare per una ovvia gerarchia normativa. E poi perché appare veramente inopportuno cancellare una consuetudine che fino allo scorso anno scolastico ha offerto condizioni migliori per il personale e che di fatto cambia, con indicazioni inadeguate, le condizioni di accesso alle supplenze.

Saremo dalla parte dei lavoratori anche in questa situazione – aggiunge D'Aprile – nella convinzione che per poter scegliere il profilo sul quale operare, deve esserci una decisione basata sulle competenze individuali delle persone e non sul ricatto economico.

La crisi economica, la pandemia e molti altri fattori, hanno notevolmente impoverito le famiglie Italiane. Questo significa che una persona accetterà la prima nomina utile mortificando, magari, esperienze pregresse, titoli culturali e così via. Se il Ministero non dovesse convincersi non escludiamo di impugnare la circolare in questione.

- BOIC825003 - A2DE56D - ALBO PRETORIO - 0000362 - 30/08/2022 - A1 – ALTRO - E
• la nota inviata al M
- BOIC825003 - A2DE56D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008475 - 30/08/2022 - II.10 - E

fonte: uilscuola.it

Da affiggere all'albo sindacale della scuola,

ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70